

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 717}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHI, VITI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHINI, BONETTI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, COBELLIS, COLONI, CRESCENZI, CRISTOFORI, FARAGUTI, FRASSON, GOTTARDO, LATTERI, LIA, LUSSETTI, MANCINI VINCENZO, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, RABINO, RADI, RAVASIO, RINALDI, ROJCH, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 9 luglio 1987

Norme per il riconoscimento, la valorizzazione e la tutela delle istituzioni ed associazioni del volontariato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota a tutti la grande e meritoria opera che hanno sempre svolto e continuano a svolgere le libere associazioni di volontariato in Italia. Era già stata presentata nella passata legislatura la proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione e che tende a dare una nuova regolamentazione del settore dell'intervento e del soccorso delle libere associazioni del volontariato, nonché a riconoscere l'opera e la funzione delle medesime che per prime in Italia e fino dai secoli scorsi assunsero il compito

di un intervento assistenziale e di soccorso e che anche ora, in molte regioni d'Italia ove è ancora assente la Croce rossa italiana, sono le sole a svolgerlo.

È a tutti noto come queste associazioni di soccorso abbiano finora svolto la loro attività con altruistica dedizione e con il pieno plauso delle rispettive popolazioni delle quali esse sono generosa emanazione.

Giova infatti ricordare che anche nelle più recenti calamità nazionali esse intervennero massicciamente e spontanea-

mente nello svolgimento dell'opera di soccorso verso le popolazioni colpite, riportando la riconoscenza e le più alte espressioni di elogio da parte delle autorità locali e di quelle governative. Inoltre in recenti situazioni di improvvisa carenza dei servizi di soccorso della Croce rossa italiana, le medesime associazioni si sono messe a disposizione delle popolazioni e delle autorità responsabili, garantendo in tale modo la indispensabile continuità dei servizi di intervento e di soccorso con grande soddisfazione delle popolazioni interessate.

Si deve pertanto riconoscere che la formula del volontariato, sul quale si fondano le suddette libere associazioni non deve essere disattesa e ignorata dalla nostra legislazione e dall'autorità di Governo, come purtroppo ora avviene, ma deve invece essere riconosciuta giuridicamente e valorizzata e sorretta dai pubblici poteri come una esigenza insopprimibile di pubblico soccorso, nonché come palestra educativa per le giovani generazioni.

Per adeguare il nostro ordinamento in materia alle nuove esigenze, la presente proposta di legge si ispira ai seguenti criteri.

1) Si propone l'abrogazione dell'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, in forza del quale — allo stato attuale della legislazione — è riservato alla sola CRI il compito dello svolgimento dei servizi generali di intervento ed è riconosciuto alla stessa CRI il diritto di interferire sulle libere associazioni del soccorso, di coordinarne e disciplinarne le attività ed i servizi e perfino di svolgere opera di « segnalazione » verso il Ministero della sanità per eventuali carenze.

Tale disposizione di legge ci sembra in netto contrasto con la carta costituzionale che riconosce all'articolo 4 il pluralismo associativo e all'articolo 38 il pieno diritto di esistenza e di esercizio operativo anche all'assistenza privata.

Conseguentemente, l'esercizio del soccorso non dovrà essere legalmente consi-

derato come un esercizio in esclusiva di una sola associazione (CRI), dovendo essere ammesse all'esercizio delle attività di assistenza e di soccorso anche le istituzioni e associazioni non aventi natura giuridica di diritto pubblico, pur con la garanzia di necessari requisiti giuridici e tecnico-sanitari.

2) Si prevede che lo Stato — nella persona del Ministro dell'interno e del Ministro della sanità e quindi col locale ausilio dei prefetti e delle unità sanitarie locali — assuma direttamente la responsabilità di vigilanza e le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutte le associazioni del soccorso, a carattere sia pubblico sia privato.

Pertanto tutte le associazioni del soccorso sia aventi natura di associazioni di diritto pubblico sia aventi natura di associazioni private, dovranno essere considerate quali enti di eguale dignità morale, giuridica e funzionale, pur nella differenza delle loro possibilità operative in relazione alle loro singole consistenze organizzative.

3) Si prevede il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, della personalità giuridica autonoma delle singole associazioni del soccorso e del conseguente esercizio della loro libera attività in conformità ai fini istituzionali propri alle loro tradizioni e ai relativi statuti e nel rispetto delle loro storiche libertà.

Una tale disposizione dovrebbe valere anche per gli enti di volontariato attualmente riconosciuti ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972; con l'adozione di una tale formula le associazioni sarebbero poste in grado di ottenere la loro erezione in ente morale con scioltezza di formalità e potrebbero susseguentemente svolgere la loro vita associativa e funzionale con esonero dai macchinosi controlli burocratici attualmente stabiliti per alcuni di detti enti dalla legge del 1890.

4) Si prevede l'estensione alle libere associazioni di tutte le norme di agevola-

zione ed esenzione fiscale stabilite dalle vigenti leggi a favore della CRI nonché per gli atti e negozi giuridici aventi fine di beneficenza.

Si prescrive inoltre che tutte le pratiche per l'erezione in ente morale e quelle relative a negozi giuridici di acquisizione di beni o loro trapasso o cessione siano esenti da ogni onere fiscale.

5) Le libere associazioni del soccorso sono altresì ammesse a godere dei benefici riconosciuti dalla vigente legislazione ad enti od associazioni pubbliche o private svolgenti attività riconosciute meritevoli di speciale protezione per la concessione da parte dello Stato o di altri enti contributi edilizi, di mutui agevolati o di simili benefici in quanto tali benefici siano richiesti dalle libere associazioni del soccorso per costruzione, rinnovi o ingrandimenti di sedi, di loro attrezza-

ture, nonché per loro opere o per loro istituti di pietà o di assistenza.

6) È prevista la costruzione in Roma presso il Ministero dell'interno e con la partecipazione di una rappresentanza dei Ministeri della sanità e dei lavori pubblici di una commissione centrale di indirizzo, vigilanza e coordinamento di tutte le associazioni di intervento e di soccorso e dei loro rispettivi servizi ed impieghi. Tale commissione centrale sarà presieduta dal Ministro dell'interno e di essa faranno parte (oltre ai membri di nomina governativa che saranno prescelti dal Governo) anche i presidenti nazionali di tutte le associazioni del soccorso.

Per i motivi sopra esposti siamo certi, onorevoli colleghi, che non mancherà il vostro consenso per una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È riconosciuta la funzione civica, umanitaria e sociale delle istituzioni e associazioni del volontariato aventi fini di assistenza o di intervento o di soccorso, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro ispirazione statutaria, purché esse siano regolate da statuti democratici dettati in armonia con i principi della Costituzione.

2. I detti enti appartengono all'assistenza privata e operano, nella autonomia dei loro statuti, in coordinazione con gli organi dello Stato e con le istituzioni di carattere pubblico previste dalla legge.

ART. 2.

1. Lo Stato e gli enti pubblici ai quali per legge spettano compiti di regolamentazione del settore dell'assistenza, dell'intervento e del soccorso provvedono ad agevolare l'attività degli enti e delle associazioni del volontariato e ad incoraggiarne la diffusione.

ART. 3.

1. Le attività di assistenza, di intervento e di soccorso proprie delle istituzioni a carattere pubblico sono svolte anche dagli enti del volontariato sotto la vigilanza delle autorità di Governo e sulla base delle norme generali e speciali regolanti i servizi stessi.

2. Gli enti del volontariato non sono sottoposti a ingerenza e disciplina da parte di altri enti o istituzioni restando affidato alle autorità dello Stato il compito di una comune vigilanza e tutela nei confronti di tutti gli enti pubblici o privati operanti nel settore.

3. L'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è abrogato nella parte non compatibile con le norme della presente legge.

ART. 4.

1. Le pubbliche autorità preposte alla organizzazione dei servizi di assistenza, intervento e soccorso si avvalgono sia in circostanze di carattere ordinario sia in occasione di eventi straordinari, compresi quelli rientranti nell'ambito della protezione civile, anche dell'opera delle istituzioni e associazioni del volontariato, nei limiti della loro capacità operativa, incoraggiando con eventuali aiuti il completamento delle attrezzature e le spese straordinarie di mobilitazione.

ART. 5.

1. Lo svolgimento da parte degli enti del volontariato delle attività di carattere sanitario, assistenziale e ambulatoriale, compresi i servizi di pronto soccorso con autoambulanza, è equiparato a quello svolto da enti pubblici e a quello previsto dall'articolo 19, lettere *h*) e *i*), della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

2. Dette attività si svolgono nella osservanza delle norme generali di carattere igienico e sanitario e sotto la vigilanza delle unità sanitarie locali.

3. L'esercizio di tali servizi è coordinato in forma articolata con le attività previste per il Servizio sanitario nazionale e per le unità sanitarie locali, nel rispetto delle autonomie statutarie e funzionali degli enti del volontariato ai sensi degli articoli 71, ultimo comma, 91 e 94 della legge 27 luglio 1967, n. 685.

ART. 6.

1. Gli enti del volontariato ottengono il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, quali persone giuridiche

della privata assistenza, con le modalità di cui al comma 2 che sostituiscono quelle di cui agli articoli 2 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. La domanda di riconoscimento della personalità giuridica, accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e dagli altri documenti idonei a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi per provvedervi, anche se costituiti dalla sola opera di volontariato degli iscritti, è presentata al prefetto della provincia che provvede a trasmetterla al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'interno rimette la domanda alla Commissione del volontariato prevista dall'articolo 8, affinché esprima su di essa un motivato parere. Il riconoscimento viene concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

3. Gli enti del volontariato attualmente riconosciuti ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono deliberare nella forma di cui sopra la richiesta di riconoscimento e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del codice civile, per il conseguimento della personalità giuridica di diritto privato, con deliberazione e con istanza da inoltrarsi, con le modalità sopra indicate, ai fini della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica per il nuovo riconoscimento.

ART. 7.

1. Sono estese agli enti del volontariato e alle loro confederazioni o federazioni nazionali le agevolazioni di carattere fiscale e di altra natura previste dalle vigenti leggi per la CRI e per i negozi e gli atti aventi fini o carattere di beneficenza.

2. Tutti gli atti per il conseguimento della personalità giuridica nonché gli atti ed i negozi inerenti alla vita degli enti stessi e alle attività da essi svolte sono esenti da ogni gravame fiscale nonché dalle tasse di bollo e registro.

3. Sono estese alle dette istituzioni ed associazioni o federazioni le norme per la

concessione di contributi, finanziamenti e mutui da parte dello Stato e di altri enti pubblici, compresa la Cassa depositi e prestiti, in vigore per le pubbliche istituzioni della beneficenza, nonché per le unità sanitarie locali e per i comuni.

4. Le amministrazioni dello Stato provvedono ad erogare sussidi a favore delle dette istituzioni, associazioni e federazioni per opere di adempimento dei loro fini statutarie.

ART. 8.

1. È costituita in Roma presso il Ministero dell'interno, con la partecipazione di un rappresentante di detto Ministero, che la presiede, del Ministero della sanità e del Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale di coordinamento, vigilanza e aiuto per gli enti del volontariato.

2. Di detta commissione fanno parte altresì i presidenti nazionali o federali di tutte le organizzazioni di diritto privato che operano nel settore del volontariato e nel settore della donazione del sangue, unitamente ad altri due delegati per ognuna delle federazioni degli enti del volontariato.

3. Il parere della commissione è obbligatorio per ogni provvedimento di competenza del Governo che concerne gli enti del volontariato e della gratuita donazione del sangue, nonché l'esercizio delle loro attività operative.

4. L'iscrizione nell'Albo costituisce il riconoscimento da parte dello Stato della funzione umanitaria e sociale delle associazioni del volontariato.

5. Le istituzioni ed associazioni iscritte nell'Albo hanno titolo per i riconoscimenti, le mobilitazioni di impiego, gli aiuti e i benefici previsti nella presente legge.